AMBITO TERRITORIALE N.2
MASSAFRA – MOTTOLA – PALAGIANO - STATTE

ASL TARANTO

CAPITOLATO

SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE INTEGRATA (ADI) E DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD) PER PERSONE DISABILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 2/TA DEI COMUNI DI MASSAFRA, MOTTOLA, PALAGIANO E

STATTE

CIG: 9535068B06

ARTICOLO 1
OGGETTO
DELL'APPALTO

L'Ambito Territoriale Sociale n. 2 dei Comuni **Massafra, Mottola, Palagiano e Statte e ASL TA,** intende affidare a Terzi la gestione del **"Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale integrata (ADI)", e del "Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale (S A D) " a favore delle persone anziane disabili e/o non autosufficienti under e over 65, richiedenti ed aventi titolo, nel territorio dei Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte.**

Gli interventi, predisposti dai servizi domiciliari SAD e ADI sono volti a facilitare la partecipazione e la collaborazione della persona assistita e del suo nucleo nella ricerca delle soluzioni più idonee per favorire l'autonomia della persona e contrastare situazioni di isolamento, di limitata autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze del contesto familiare e sociale, il sostegno e l'aiuto alla persona non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente, il sostegno e l'aiuto al nucleo familiare che ha in carico una persona non autosufficiente (care giver).
Ai sensi **dell'art. 87 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.**i., il **servizio di SAD** consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso *di prestazioni socio-assistenziali*. Si intende dunque un servizio a domanda

individuale che comprende quel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate prevalentemente al domicilio di anziani, minori, persone con disabilità, pazienti cronici e non deambulanti e nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la permanenza nell'ambito della propria comunità d'appartenenza. Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare del presente bando quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e accompagnamento per persone non-autosufficienti che, a causa di patologie invalidanti, accusano scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione dell'autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita.

Ai sensi **dell'art. 88 del Regolamento Regionale 4/2007 e s.m**.i., caratteristica del **servizio di ADI** è l'unitarietà dell'intervento che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati. La necessità dell'integrazione nasce dalla complessità della domanda di salute - cura che richiede attenzione alla globalità dei bisogni della persona, siano essi di natura sanitaria o sociale.

L'ADI, da considerarsi anch'esso quale servizio a domanda individuale, risponde all'esigenza di superare la sostanziale separatezza degli interventi domiciliari svolti dalle Aziende Sanitarie Locali da un lato e dai Comuni dall'altro e a superare, altresì, la difficoltà degli operatori a realizzare interventi multiprofessionali coordinati. Aspetti entrambi che rappresentano le

maggiori criticità nello sviluppo della integrazione sociosanitaria, così come delineata dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/92.

ARTICOLO 2
DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio è assicurato all'impresa aggiudicataria, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, o eventuale esecuzione in via anticipata, per la durata presuntiva di circa 12 mesi di durata.

Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, l'Ambito Territoriale si riserva la possibilità di modificare la durata del contratto, prevedendo una proroga del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante**.**

ARTICOLO 3
IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base di gara è pari ad € 643.244,97 oltre IVA calcolata al 5%.

Detto importo viene determinato prevalentemente in base alle prestazioni da erogare in presunti mesi 12 e , precisamente :

DETTAGLIO COSTO PREVISTO PER I SERVIZI					
Figura professionale	**Livello di inquadramento**	**fabbisogno medio orario mensile**	**ore fabbisogno per 12 MESI**	**costo medio orario**	**importo necessario**
ASS. SOCIALE	**D3 (1*36H/sett+1*38H /SETT)**	**320**	**3840**	**€ 21,59**	**€ 82.907,61**
OSS IN ADI	**C2**	**1380**	**16560**	**€ 18,57**	**€ 307.542,09**
OSS IN SAD	**C2**	**450**	**5400**	**€ 18,57**	**€ 100.285,47**
AUSILIARI	**B1**	**550**	**6600**	**€ 16,73**	**€ 110.428,36**
				totale IVA esclusa	**€ 601.163,53**
				spese gen.	**€ 42.081,45**

		TOT. COSTO SERVIZIO	**€ 643.244,97**
		Iva (5%)	**€ 32.162,25**
	COSTO COMPLESSIVO DEI SERVZI	**importo IVA inclusa**	**€ 675.407,22**

L'importo a base d'asta è inoltre comprensivo dei seguenti costi di :

- spese per prestazioni per lo svolgimento del servizio anche in giorni festivi, nel limite complessivo del 2,5% ;
- fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato.
- spese generali (carburanti, spese mezzi, funzionamento struttura, spese di segreteria, ecc.);
- spese straordinarie emergenza sanitaria
- Spese per la redazione (d'intesa con l'Ambito), pubblicazione e diffusione della *Carta dei Servizi*
  prestati con l'appalto;
- Ogni altra spesa connessa all'erogazione dei servizi.

Si precisa che la durata, il numero delle ore delle prestazioni degli OSS e degli ausiliari sono meramente indicative e non impegnative per le Parti, potendo variare a seconda delle necessità dell'utenza pur nei limiti dell'importo contrattuale (es: aumentare il numero delle ore degli ass. dom. e diminuire quello degli OSS e viceversa per l'attuazione dei Progetti Assistenziali)

L'Ambito Territoriale Sociale si riserva di aumentare o diminuire l'importo dell'appalto, nel limite del 20%, senza che la ditta possa sollevare alcuna obiezione o chiedere alcuna indennità o rimborso a causa della riduzione del corrispettivo.

ARTICOLO 4
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. n. 81 del 09/04/08 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123); vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza.
Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 5
CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

I servizi di assistenza domiciliare, integrata e non, sono finalizzati a:

—sostenere l'autonomia personale delle persone disabili e/o non autosufficienti

—sostenere le famiglie con persone non autosufficienti bisognosi di

assistenza I servizi si caratterizzano per :
1. flessibilità dell'intervento e delle prestazioni
2. articolazione dell'orario funzionale alle esigenze e ai ritmi di vita degli utenti
3. personalizzazione della prestazione a tutela e rispetto della privacy.

I servizi si propongono le suddette finalità ed obiettivi generali:
- mantenere la persona nel proprio contesto di vita attraverso interventi a sostegno della famiglia e della persona con prestazioni sociali e sanitarie integrate svolte in regime domiciliare, ovvero nel contesto della vita quotidiana;
- sostenere e sviluppare tutta l'autonomia e le capacità possibili della persona disabile per permettere il mantenimento nel proprio ambiente familiare e sociale;
- adottare modalità di intervento mirate al recupero, al reinserimento, all'autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e di relazione dell'utente;
- utilizzare il ricorso ai servizi residenziali o semiresidenziali in via subordinata ed esperendo modalità che circoscrivono di norma a un periodo programmato la prestazione, sulla base di un definito piano di intervento;

In particolare mirano a:
- ridurre la permanenza in ospedale e favorire la de-ospedalizzazione, attraverso l'istituto della dimissione socio-sanitaria protetta ;
- sviluppare una modalità d'intervento incentrata sul lavoro d'équipe al fine di realizzare l'effettiva integrazione delle prestazioni;
- sostenere la famiglia e coinvolgerla in una collaborazione solidale e partecipata ai piani di assistenza;
- favorire il reinserimento sociale sul piano culturale, sollecitando i cittadini e la collettività ai temi della solidarietà, con funzioni di prevenzione.

ARTICOLO 6
DESTINATARI E PRESTAZIONI

I Servizi che si intendono appaltare con il presente bando sono rivolti a persone residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale TA/2 in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno socio-sanitario ed in particolare pazienti che si trovino nelle seguenti condizioni:
- di fragilità e limitazioni dell'autonomia;
- con patologie sub-acute temporaneamente invalidanti, trattabili a domicilio;
- in dimissione socio-sanitaria protetta da reparti ospedalieri;
- con disabilità, pluripatologie e patologie cronico-degenerative che determinano limitazione dell'autonomia.

Per pazienti affetti da patologie oncologiche in fase avanzata o da altre patologie in fase terminale, e assistiti a domicilio con le cure sanitarie del caso, l'U.V.M. valuterà la necessità di eventuali prestazioni SAD di cui richiedere l'attivazione al Comune (Sportello P.U.A.) per completare il progetto di cura domiciliare.

L'Assistenza Domiciliare sociale, integrata e non, è rivolta a soggetti residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale TA/2, in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno socio-sanitario o patologiche.
L'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata è riservato ai soggetti non-autosufficienti che hanno presentato istanza alla Porta Unica di Accesso (P.U.A.), considerata ammissibile dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.), ovvero dall'equipe professionale con competenze multidisciplinari, che rileva i bisogni sanitari e socio sanitari

complessi e costituisce l'anello operativo strategico in sede locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Anche l'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare non integrata è riservato ai soggetti non-autosufficienti che hanno presentato istanza alla Porta Unica di Accesso, considerata ammissibile dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.), ovvero dall' equipe professionale con competenze multidisciplinari.
L'U.V.M. effettua la valutazione multidimensionale dell'autosufficienza e dei bisogni assistenziali dei pazienti/utenti; elabora il piano assistenziale personalizzato (obiettivi e tipologia, frequenza e durata degli interventi), condiviso con l'utente e la sua famiglia e da essi sottoscritto; verifica e aggiorna l'andamento del piano di assistenza individualizzato.
L'aggiudicatario del servizio dovrà garantire l'attivazione del piano di assistenza individualizzato, definito dall'U.V.M. per la parte socio assistenziale (SAD) e socio-sanitaria (ADI) e per le prestazioni oggetto dell'appalto, entro sette giorni dalla richiesta di intervento a favore dell'utente da parte del Comune/Ufficio di Piano.
Dovrà inoltre concordare, con il referente del comune e con il responsabile del caso, nominato in sede di UVM, le procedure necessarie per l'avvio del servizio e delle modalità di attuazione per ogni singolo caso. La durata delle prestazioni è definita nel progetto personalizzato elaborato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale ed è in funzione del grado di non autosufficienza della persona (totalmente non autosufficiente; gravemente non autosufficiente; parzialmente non autosufficiente) e delle risorse familiari e comunitarie presenti.
Le principali prestazioni richieste, comuni ad entrambi i servizi sono le seguenti:

Prestazioni igieniche di semplice attuazione : si tratta di prestazioni che non richiedono competenze e/o interventi professionali di tipo sanitario, ma di supporto alle persone nella cura e nel benessere fisico: aiutare ad alzare l'utente dal letto; curare, sollecitare e controllare l'igiene della persona (aiuto per il bagno, pulizia personale e vestizione); aiuto per una corretta deambulazione, nel movimento degli arti invalidanti e nell'utilizzo di semplici ausili sanitari; accorgimenti per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di riposo; mobilizzazione delle persone costrette a letto; assistenza per una corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche prescritte dal medico; segnalazione al medico curante di cambiamenti nelle condizioni fisiche; prevenzione delle piaghe da decubito mediante prestazioni che non richiedono specifici interventi sanitari.
Prestazioni di segretariato sociale : informazioni sui diritti e servizi; aiuto nell'istruttoria di istanze per l'accesso alle prestazioni di competenza dei servizi socio-assistenziali del Comune e socio- sanitari della Asl; **Servizio di accompagnamento** : presso centri di socializzazione, ricreativo-culturali e riabilitativi; presso ambulatori e strutture ospedaliere; in mancanza di risorse familiari e di volontari, assistenza diurna per eventuali ricoveri ospedalieri; sostituzione temporanea in alcuni compiti delle figure parentali qualora queste siano assenti per gravi motivi o impossibilitati a svolgere i ruoli (malattia, ospedalizzazione, ecc.

Aiuto e coinvolgimento per il governo della casa: riordino del letto e della stanza; pulizia dei servizi e dei vani dell'abitazione utilizzati con attenzione all'aerazione e illuminazione dell'ambiente; cambio e lavaggio della biancheria anche con l'utilizzo di servizio di lavanderia; spesa e rifornimenti; preparazione dei pasti; eventuale aiuto nella assunzione dei pasti e nella pulizia delle stoviglie.

Relativamente al solo **servizio ADI**, attesa la necessità di assicurare prestazioni socio-assistenziali e sanitarie in forma integrata, per rispondere a bisogni complessi di natura sociale e sanitaria del cittadini richiedenti, l'aggiudicatario deve assicurare il necessario coordinamento con le prestazioni di carattere sanitario (infermieristiche, riabilitative e di medicina generale e specialistica) attribuite per competenza alla ASL.

Le prestazioni del presente articolo complessivamente e singolarmente, come previsto dal piano individuale di assistenza, non potranno in alcun modo essere interrotte, se non a seguito di verifica del piano individuale con l'Assistente sociale responsabile del caso. Oltre alle prestazioni suddette il gestore dovrà garantire che gli operatori incaricati di svolgere l'assistenza domiciliare partecipino, se richiesto, alla verifica del piano d'intervento dell'anziano con gli altri operatori della ditta e con gli operatori del comune interessato entro un limite di ore non superiore al 2% delle ore presunte del presente appalto.

ARTICOLO 7 ORGANIZZAZIONE

L'appaltatore organizza il servizio, sulla base di quanto riportato nel progetto-offerta e nel presente capitolato, con autonomia organizzativa e gestionale, nell'osservanza del complesso della normativa nazionale e regionale che regola la materia dei servizi sociali.
Qualora l'offerta di gara sia presentata da consorzi o raggruppamenti d'impresa dovranno essere indicati, in sede di presentazione del progetto tecnico organizzativo, i nominativi delle ditte che svolgeranno i servizi precisando per ciascuna di esse le parti del servizio che svolgeranno.
L'organizzazione complessiva del Servizio è curata dall'appaltatore a livello di Ambito tenendo conto delle esigenze che saranno segnalate da ogni singolo Comune con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto all'attivazione del servizio a favore degli utenti. Nei casi di urgenza il gestore si impegna ad attivare il servizio nei tempi concordati con l'assistente sociale o con l'Ufficio di Piano, comunque entro le 48 ore successive alla comunicazione.
La contribuzione a carico degli utenti che usufruiscono del servizio è riscossa dai comuni dell'Ambito ovvero dall'Ufficio di Piano, in base alle determinazioni degli organi decisionali.
L'appaltatore dovrà curare, oltre alla redazione di apposita scheda nominativa per utente, in triplice esemplare, di cui uno da trasmettere al Comune interessato e l'altro all'Ufficio di Piano dell'Ambito, anche una relazione trimestrale sull'andamento del servizio.
Ogni eventuale variazione del piano individuale di assistenza sarà tempestivamente comunicata all'appaltatore e da questi posta in esecuzione entro 3 giorni.

ARTICOLO 8 OPERATORI

Il personale deve avere idonea qualifica o titolo di studio ed iscrizione all'Albo, ove previsto.

Il numero degli operatori dovrà essere adeguato alle esigenze complessive determinate in ciascun comune dal numero degli utenti e degli impegni richiesti dai singoli piani di assistenza individualizzati.
L'appaltatore individua negli Assistenti sociali i Coordinatori responsabili dei servizi, aventi i requisiti previsti dall'art. 37 del R.R. n° 4/2007, i quali costituiranno i referenti unici dell'appalto per il controllo dell'andamento del Servizio

I coordinatori responsabili di ciascun servizio (SAD e ADI) dovranno :

- operare in stretta collaborazione con i servizi sociali dei comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte per la attivazione e realizzazione dei piani individualizzati di assistenza e per il loro monitoraggio;
- inserire nel sistema telematico EDOTTO le ore di prestazioni rese dagli OSS in servizio ADI (Flussi SIAD);

- acquisire la documentazione relativa ad ogni utente, compreso l'ISEE aggiornato ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al servizio ;
- raccogliere mensilmente le ricevute di versamento delle somme versate dagli utenti a titolo di compartecipazione al servizio e trasmettere all'ufficio di piano l'elenco riepilogativo degli utenti assistiti, della quota da ciascuno versata, corredato delle ricevute di versamento raccolte;
- monitorare la corretta compartecipazione ed attivare ogni utile azione di recupero di somme non versate per evitare l'interruzione del servizio;
- relazionare periodicamente all'Ufficio di Piano l'attività svolta

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dalla stazione appaltante ai Coordinatori Responsabili designati dall'appaltatore presso il domicilio dichiarato, si intenderanno come presentate direttamente all'appaltatore stesso.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

ARTICOLO 9 ORARI

Le prestazioni di assistenza domiciliare, di norma, dovranno essere garantite per sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato compreso, negli orari previsti dal piano individuale di assistenza domiciliare della persona, nell'arco orario 7.00 – 20.00.
Devono essere garantite prestazioni per lo svolgimento del servizio anche in giorni festivi, nel limite complessivo del 5%. Ciascuna prestazione di assistenza domiciliare deve intendersi al netto di 10 minuti necessari per consentire lo spostamento del personale, ragion per cui rimarrà in carico alla ditta l'eventuale tempo aggiuntivo eventualmente impiegato.

ARTICOLO 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale, nel rispetto degli artt. 37, 87 e 88 del R.R. n° 4/2007;
- fornire alla stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni, nel rispetto della condizione di cui al successivo art. 11;
- dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di un "tesserino di riconoscimento", contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore, vidimato dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano, il quale deve essere reso ben visibile nel corso delle attività prestate in favore dell'utente. Il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato infrazione alle clausole contrattuali, ai fini dell'applicazione delle penali previste nel successivo articolo.
- garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
- comunicare giornalmente e tempestivamente, via fax alla stazione appaltante, tutte le variazioni di orario che vengano improvvisamente a presentarsi e concordare con gli stessi le

migliori soluzioni;

- garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
- ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale, in caso di sciopero;
- dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dall'utente;
- effettuare l'inserimento nel sistema telematico EDOTTO del numero delle ore di prestazioni rese dagli OSS in servizio ADI (Flussi SIAD);
- trasmettere ogni tre mesi alla stazione appaltante una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all'Ufficio di Piano la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
- garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l'Ambito è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo. Le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con la stazione appaltante, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio
- a favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione degli operatori, con corsi di qualificazione nell'arco temporale di affidamento del servizio, da documentare alla stazione appaltante. La formazione avrà luogo fuori dell'orario di servizio;
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
- realizzare, d'intesa con l'Ambito, pubblicare e divulgare la Carta dei Servizi.

ART. 11
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Ambito Territoriale Sociale, ritiene fondamentale la salvaguardia dei livelli occupazionali (rif. art 50 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.), al fine di garantire una continuità assistenziale a favore degli utenti destinatari dei servizi oggetto della presente procedura.
Difatti l'operatore aggiudicatario, nell'espletamento del servizio appaltato, come da prescrizioni normative e regolamentari, dovrà coinvolgere gli operatori già in forze al precedente aggiudicatario.

A tale scopo si fa presente che l'elenco dell'organico in servizio è disponibile presso l'ufficio di piano inoltre potrà essere richiesto a mezzo portale MEPA.

ARTICOLO 12
COPERTURA ASSICURATIVA
RISCHI

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di

responsabilità civile verso terzi.
A tale scopo la Ditta Aggiudicataria provvederà a stipulare, con una Compagnia di assicurazione, una polizza RTC nella quale sia esplicitamente indicato che l'Ambito è considerato "terzo" a tutti gli effetti e prestata per massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:

- € 500.000,00.= per sinistro;
- € 150.000,00.= per persona;
- € 100.000,00.= per danni a cose;

Ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti dei suddetti massimali, l'aggiudicataria dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare l'ambito da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare.
L'aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante copia conforme della polizza sottoscritta prima dell'inizio del servizio in argomento.

ARTICOLO 13 SICUREZZA

A) - Disposizioni in materia di sicurezza
È fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia; il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.lgs.n.81/08 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.
B) - Referenti della sicurezza
L'Impresa Appaltatrice deve comunicare alla stazione appaltante il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.
C) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti
L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto

ARTICOLO 14 COMPETENZE DEL COMMITTENTE

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo incaricato, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e amministrativo nelle varie fasi di attuazione del servizio; effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolti dall'Aggiudicatario; si impegna a fornire all'Aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio.
La stazione appaltante si riserva di richiedere all'Appaltatore, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato che non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dai servizi affidati. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, pena l'immediata applicazione della penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione.
Le eventuali modifiche contrattuali che la ditta aggiudicataria vorrà apportare al personale dipendente in servizio devono essere motivate e preventivamente comunicate all'Ambito.
Il Committente si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, nel rispetto delle normative vigenti.

ARTICOLO 15
CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo mensile dovuto all'Aggiudicatario si determina sulla base del costo orario offerto in sede di gara e del numero delle ore effettivamente prestate dalle figure professionali previste (OSS, Ausiliari, assistente sociale), entro il limite massimo che sarà comunicato all'avvio del servizio.

Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario, comprende il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessari per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione. Con tale corrispettivo l'Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di presentazione di n.2 fatture mensili (n.1 per il servizio SAD e n.1 per il servizio ADI) in cui dovranno essere indicate le ore complessive del servizio effettivamente prestate (ADI over 65/ADI under 65 e SAD over 65/SAD unde65) il nominativo dell'operatore, le ore svolte e il il costo orario .

Alla fattura mensile dovranno, altresì, essere allegate le buste paghe di ciascun operatore o in alternativa i bonifici attestanti l'avvenuto pagamento degli stipendi.

La fattura elettronica priva degli allegati non verrà accettata

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, fatto salvo eventuale maggior termine necessario per la verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva (DURC).

L'irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura. Si applicano, in ogni caso, gli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Ai sensi **dell'art. 3 della Legge n. 136/2010** tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nel caso di aggiudicazione a favore di un RTI, ogni ditta dovrà mensilmente fatturare per la propria quota di partecipazione.

ARTICOLO 16
CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Ambito dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ambito abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ARTICOLO 17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

È facoltà della stazione appaltante recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato.
Le inadempienze dell'appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali relativamente alla organizzazione ed erogazione del servizio, avvenute per fatti la cui responsabilità sia ad essa imputabile, di cui si venga a conoscenza in seguito a segnalazione o a sopralluogo (a titolo esemplificativo: mancato rispetto del CCNL, mancato rispetto degli orari della prestazione, imperizia del personale, mancata esposizione del tesserino individuale degli operatori, servizi svolti con modalità non previste dal PAI o non concordate con l'UVM, interruzione dell'attività e quant'altro abbia influenza sulla prestazione e/o sull'utente), sono oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano.
Decorso inutilmente il termine assegnato per adempiere, con formale provvedimento del suddetto Responsabile è applicata una **penale da 0,3 per mille a 1 per mille dell'importo contrattuale** secondo la gravità a insindacabile giudizio della stazione appaltante, per ogni giorno e per ogni operatore interessato all'inadempimento.
Si applica il comma 2 dell'art. 298 del DPR 207/2010.
Per **inadempienze lievi** da parte dell'Aggiudicatario, la stazione appaltante, a suo esclusivo insindacabile giudizio, si riserva di applicare penali il cui importo economico non potrà essere superiore alle penali di cui sopra.

ARTICOLO 18
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.
Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del TUA le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti.

È inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.
I crediti vantati dall' impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.
La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione dal mandato di pagamento.

ARTICOLO 19
SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l' Ente appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.

ARTICOLO 20
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

È espressamente escluso il ricorso a collegio arbitrale rimandandosi la risoluzione delle vertenze al giudice ordinario. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente Capitolato Speciale d'appalto e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Taranto.

ARTICOLO 21
ELEZIONE DI DOMICILIO

L'aggiudicatario per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà eleggere domicilio in Massafra.

ARTICOLO 22
PRIVACY

L'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati di terzi di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, laddove ancora applicabile. . In particolare, l'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 23 SPESE E TASSE

Tutte le spese, le tasse ed imposte inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 24 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti e in particolare alla L.R. n. 19/06 e al R.R. N. 4/07.

F.to IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO